



CITTÀ DI CAPUA
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE
(Provincia di Caserta)

Ufficio di Gabinetto del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 29.05.2024

OGGETTO: autorizzazione stazione di trasferimento e/o deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi provenienti derivanti dalle attività di gestione del servizio integrato di igiene urbana

PREMESSO che:

- dal primo gennaio 2024, a seguito di procedura aperta, il servizio integrato di igiene urbana sul territorio cittadino è stato appaltato alla società cooperativa “Ciclat Trasporti Ambiente” avente sede legale in Ravenna alla via Romagnoli n.13 con la quale, in data 21 dicembre 2023, si è proceduto alla stipula del contratto di appalto Repertorio n. 12.
- la cooperativa aggiudicataria, ferma la titolarità del contratto, incaricava - per la esecuzione di tutti i servizi oggetto dell'appalto - l'impresa socia C.Zeta S.p.A. avente sede legale in Vicenza alla via Biron di Sopra n. 185;
- con nota acclarata al protocollo generale n.11811 del 10 maggio 2024, la società C.Zeta - nelle more della realizzazione del C.C.R. - ha formalmente richiesto di essere autorizzata ad utilizzare l'area sita in questo Comune alla via Lazzaro di Raimo quale sito di trasferimento, trasbordo e/o stoccaggio provvisorio dei rifiuti raccolti sul territorio cittadino e tanto mediante il posizionamento di numero sei cassoni “scarrabili” ove depositare le seguenti tipologie di rifiuti:
 1. Cer 200201 – rifiuti biodegradabili provenienti dalle attività di manutenzione del verde pubblico;
 2. Cer 200203 – terre di spazzamento;
 3. Cer 200307 – rifiuti ingombranti;
 4. Cer 200123, 200135, 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE);
 5. Cer 200111 – materassi e tessili;
 6. Cer 150107 – imballaggi in vetro.

CONSIDERATO che tale richiesta riveste carattere di estrema urgenza in quanto *funzionale ed indispensabile* alla corretta raccolta e gestione dei rifiuti finalizzata ad evitare rischi igienico sanitari per la popolazione capuana derivanti dalla impossibilità di raccogliere i rifiuti con le frequenze e le modalità previste dall'appalto in assenza di un sito ove effettuare le attività di trasferimento, trasbordo e/o stoccaggio provvisorio.

VISTO l'articolo 183, comma 1, lett. m) del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. che definisce il *deposito temporaneo* quale raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti [potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità del produttore, purchè vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene (C.S.C. – Sent. N. 28204 del 18/07/2011) e la sosta abbia carattere provvisorio in attesa di un immediato invio a destinazione dei materiali].

VISTO altresì l'articolo 193, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. che definisce gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili.

DATO ATTO CHE:

- i rifiuti da depositare per categorie omogenee nei sei cassoni, sono costituiti esclusivamente da rifiuti provenienti dalla raccolta dei r.u. eseguita sul territorio cittadino. Gli stessi non appartengono a nessuna delle categorie, individuate con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e nel mare di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, per le quali sono fissate particolari modalità di gestione del deposito temporaneo;
- l'area in questione è interamente recintata, pavimentata, dotata di rampe nonché dotata di numero due cancelli carrabili. La stessa, quantunque mai effettivamente utilizzata, venne a suo tempo realizzata proprio allo scopo di ospitare il Centro Comunale di Raccolta tanto da presentare le caratteristiche minime indispensabili all'utilizzo quale *deposito temporaneo e/o stazione di trasferimento* ad esclusivo utilizzo del gestore del servizio integrato di igiene urbana.

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 , n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 268

RITENUTO doversi provvedere in merito,

ORDINA

nelle more della realizzazione del Centro Comunale di Raccolta, quindi in via temporanea e non oltre 12 mesi dalla presente, alla società C.Zeta S.p.A., avente sede legale in Vicenza alla via Biron di Sopra n. 185, nella sua qualità di impresa esecutrice dell'appalto, di utilizzare l'area sita nel comune di Capua alla via Lazzaro di Raimo quale deposito temporaneo ex art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e/o quale sito

di trasferenza ex art. 193 del D.Lgsv. n. 152/2006 ss.mm.ii. dei rifiuti urbani raccolti nell'ambito della

gestione del servizio integrato di igiene urbana nel territorio cittadino posizionandovi, a tal fine, i cassoni scarrabili per collocare esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti:

1. Cer 200201 – rifiuti biodegradabili provenienti dalle attività di manutenzione del verde pubblico;
2. Cer 200203 – terre di spazzamento;
3. Cer 200307 – rifiuti ingombranti;
4. Cer 200123, 200135, 200136 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso (RAEE);
5. Cer 200111 – materassi e tessili;
6. Cer 150107 – imballaggi in vetro.

DISPONE

- che l'area in questione venga tenuta da C.zeta S.p.A. nelle migliori condizioni igienico sanitarie mediante l'ordinaria manutenzione e la pulizia sia dell'area interna che di quella esterna. La stessa dovrà essere utilizzata ai soli fini oggetto della presente Ordinanza inibendone l'accessibilità da parte di mezzi e persone non appartenenti all'azienda, esonerando l'Ente da qualsivoglia responsabilità in relazione a quanto disposto ed ordinato nel presente provvedimento;
- è a cura dell'azienda il ripristino della recinzione e dei cancelli di accesso al fine di mantenere l'area in sicurezza per tutto il periodo di efficacia della presente;
- la notifica della presente alla C.Zeta S.p.A. a mezzo pec: czetaspa@pec.it, alla Ciclat Trasporti e Ambiente a mezzo pec: ciclatambiente@ciclatpec.ra.it

Dalla casa comunale, _____

Il Responsabile ad interim del Settore

Maurizio Malena

Il Sindaco

Adolfo Villani